

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

Piazza del Popolo, 1 – 47833 MORCIANO DI ROMAGNA

Tel. 0541/851911 – Fax 0541/987581

REGOLAMENTO MOSTRA – MERCATO PRODOTTI TIPICI DELLA VALCONCA

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 92

del

01/12/2000

INDICE

ART. 1	DEFINIZIONE
ART. 2	AMMISSIONE
ART. 3	LUOGO, DATA E ORARIO DELLA MOSTRA
ART. 4	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ART. 5	ESAME DELLE DOMANDE
ART. 6	ASSEGNAZIONE POSTEGGI
ART. 7	TASSA DI ISCRIZIONE
ART. 8	SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO POSTEGGI
ART. 9	RESPONSABILITA'
ART. 10	VENDITA PRODOTTI
ART. 11	SANZIONI
ART. 12	RECLAMI
ART. 13	FORO COMPETENTE

REGOLAMENTO

MOSTRA-MERCATO PRODOTTI TIPICI DELLA VALCONCA

ART. 1

DEFINIZIONE

Al fine di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agroalimentari e gastronomici della Valle del Conca, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con la Provincia di Rimini e con le Associazioni di categoria, organizza annualmente in occasione dell' Antica Fiera di San Gregorio una "Mostra-Mercato dei prodotti tipici della Valconca".

La manifestazione consiste nell'esposizione, degustazione e vendita di prodotti tipici locali che sono a titolo esemplificativo: l'olio extra vergine d'oliva; i vini; i formaggi; il miele; le conserve e le marmellate; il prosciutto, il salame e il lardo dell'Alta Valconca; la porchetta; il pane e i dolci; la piada romagnola e i cascioni; le erbe campestri e le piante officinali; i frutti e i prodotti del sottobosco.

ART. 2

AMMISSIONE

Alla manifestazione sono ammessi espositori e produttori appartenenti ai settori dell'Agricoltura e dell'Artigianato nonché le imprese operanti nel settore della ristorazione e in particolare le aziende agrituristiche.

ART. 3

LUOGO, DATA E ORARIO DELLA MOSTRA

La mostra avrà luogo prioritariamente in appositi spazi pubblici, aperti o chiusi, alla cui individuazione si procederà, sentita la Giunta Comunale, da parte del Responsabile ufficio fiera, durante i giorni di svolgimento della tradizionale fiera di San Gregorio.

L'orario di apertura al pubblico sarà di norma nella fascia pomeridiana e serale con possibilità di orario continuato nei giorni festivi e prefestivi.

ART. 4

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione alla mostra compilate su appositi moduli predisposti dall'ufficio fiera del Comune di Morciano, sottoscritte dal titolare e dal legale rappresentante, dovranno pervenire al Comune di Morciano entro il 31 gennaio di ogni anno e contenere l'esatta indicazione dei prodotti che verranno esposti e/o venduti.

L'appartenenza al settore dell'Agricoltura, dell'Artigianato e della Ristorazione deve essere comprovata dall'iscrizione al Registro Imprese allegando il relativo certificato di visura camerale (non anteriore a 3 mesi) o da apposita autocertificazione contenente tutti i dati relativi.

Alla domanda di ammissione deve essere altresì allegata ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione indicata nel successivo art. 7.

Con la firma della domanda di ammissione, l'espositore si impegna a partecipare alla manifestazione e ad accettare il regolamento e tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate dall'Amministrazione comunale nell'interesse della mostra e debitamente comunicate.

ART. 5
ESAME DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione sono esaminate accordando priorità alle ditte che hanno partecipato alla precedente edizione della mostra e all'ordine cronologico di ricevimento, fino ad un numero massimo stabilito annualmente, entro il mese di dicembre, da parte dell'ufficio fiera di concerto con l'ufficio tecnico e sentita la Giunta Comunale.

Non sono accettate le domande di partecipazione con riserva e quelle non accompagnate dall'importo di cui all'art. 4, co. 3°.

ART. 6
ASSEGNAZIONE POSTEGGI

L'assegnazione dei posteggi alle Ditte è fatta dall'ufficio fiera sulla base dei criteri indicati all'art. 5 co. 1°, che si riserva il diritto di limitare il numero delle ditte ammesse e di modificare l'ubicazione dei posteggi assegnati o di variarne le dimensioni qualora motivi di sicurezza lo richiedano.

Le dimensioni e le superfici dei posteggi saranno individuate su apposita planimetria.

Le ditte che aderiscono a questa edizione avranno diritto di precedenza nell'assegnazione degli spazi nelle prossime edizioni rispetto ai nuovi partecipanti.

Non è ammessa la cessione totale o parziale dei posteggi anche a titolo gratuito.

L'area espositiva sarà a disposizione degli espositori per l'allestimento dal giorno precedente l'inizio della fiera e dovrà essere liberata entro il giorno successivo alla conclusione della fiera stessa.

L'accesso con veicoli alla zona Mostra-Mercato per il carico e scarico delle merci è consentita solo nelle prime ore del mattino o nella tarda serata

ART. 7
TASSA DI ISCRIZIONE

La tassa di iscrizione viene fissata annualmente dalla Giunta Comunale. Tale importo non verrà restituito ma incamerato dall'Amministrazione comunale quale contributo per le spese amministrative sostenute, nel caso in cui la domanda non venisse accettata o qualora il richiedente ammesso non possa partecipare alla manifestazione.

Per l'eventuale canone di occupazione suolo pubblico si rinvia al regolamento vigente. Il pagamento verrà comunque corrisposto al momento dell'assegnazione dello spazio espositivo.

ART. 8
SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO POSTEGGI

Sono a carico degli espositori l'allestimento del rispettivo stand di esposizione o di vendita, il consumo di energia elettrica e di acqua, la relativa copertura assicurativa, la sorveglianza e la pulizia del posteggio, il materiale pubblicitario da fornire al pubblico.

Gli espositori dovranno occupare esclusivamente gli spazi assegnati e lasciare libero il passaggio riservato al pubblico.

ART. 9

RESPONSABILITA'

Ogni espositore risponde dei danni causati alle strutture pubbliche e private assolvendo altresì l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni a persone o cose eventualmente arrecati durante le operazioni di carico e scarico della merce e durante lo svolgimento della manifestazione, indipendentemente dalla causa che li ha provocati.

ART. 10 VENDITA PRODOTTI

I prodotti esposti devono corrispondere a quelli indicati nella domanda.

E' consentita la vendita dei prodotti esposti esclusivamente da parte dei produttori agricoli, la cui qualifica risulta documentata come indicato all'art. 4, co. 2.

ART. 11 SANZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni previste dal presente regolamento sarà punita con una sanzione pecuniaria da £. 300.000 a £. 1.000.000 applicando la procedura sanzionatoria prevista dalla L. n. 689/81 e succ. modif. e integraz., salvi i casi gravi ove si procederà alla revoca del posteggio.

ART. 12 RECLAMI

Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto al Comune di Morciano.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione del presente regolamento, dovrà essere esperito, prima di adire le vie legali, un tentativo di bonario componimento

ART. 13 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Rimini.